

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.PRES.  
N. 13052/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza)**

**Il Presidente**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 13052 del 2021, proposto da  
Enrica Distefano, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Rosy Floriana Barbata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

***contro***

Ministero dell'Università e della Ricerca (M.U.R.), Università degli Studi di Catania, Scanshare S.r.l., non costituiti in giudizio;

Ministero della Salute, Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento***

***previa concessione di idonee misure cautelari***

- della graduatoria di merito per l'ammissione ai corsi di laurea delle Professioni sanitarie per l'anno accademico 2021/2022, pubblicata dall'Università degli Studi di Catania sul relativo portale istituzionale in data 20 settembre 2021 (e successivi scorrimenti pubblicati giorni 4 e 11 ottobre 2021), nella quale l'odierna parte ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso di Infermieristica (1° Scelta), nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria, pubblicati sul medesimo portale; - dell'elenco degli immatricolati al corso di laurea in Scienze Infermieristiche dell'Università di Catania, nella parte in cui non risultano occupati tutti i 271 posti messi a bando;
- del bando di concorso dell'Università degli studi di Catania (D.R. 2185 del 30 giugno 2021, modificato con D.R. 2395 del 14 luglio 2021) per l'accesso ai corsi di laurea triennale delle Professioni sanitarie per l'anno accademico 2021/2022, nella parte in cui prevede, per le immatricolazioni al corso di laurea in Scienze infermieristiche, un numero di posti inferiore rispetto a quello che sarebbe stato individuato sulla base di una corretta istruttoria;
- del D.R. n. 2844 del 31 agosto 2021, con il quale l'Università degli Studi di Catania ha integrato il D.R. n. 2185 del 30 giugno 2021, sopra richiamato, definendo i numeri dei posti complessivi;
- del D.M. n. 730 del 25 giugno 2021, relativo al calendario, alla modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello nazionale - anno accademico 2021-2022;
- del D.M. n. 733 del 25 giugno 2021, con il quale determina la ripartizione dei posti ai candidati dei paesi non UE residenti all'estero a.a.2021/2022;
- del D.M. n. 794 del 13 luglio 2021 concernente il differimento della data del test di professioni sanitarie per l'a. a. 2021/2022 e la definizione dei posti provvisori disponibili per i corsi delle professioni sanitarie;
- del D.M. n. 1068 del 17 luglio 2021, sulla definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie a. a. 2021-2022;

- delle deliberazioni ex art. 3, comma 2, lett. a), b) e c), l. 2 agosto 1999, n. 264, adottate dall'Ateneo di Catania e recanti la potenziale offerta formativa per i corsi di laurea triennale delle Professioni sanitarie per l'anno accademico 2021/2022, di contenuto allo stato non conosciuto;

- ove occorra, dell'atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2021/2022 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; - di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell'odierna parte ricorrente, ancorché di contenuto incognito; E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE all'adozione del relativo provvedimento di ammissione di parte ricorrente al corso di laurea in Scienze Infermieristiche dell'Università degli Studi di Catania, nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Considerato che, tenuto conto dell'oggetto del ricorso e delle censure proposte, il suo eventuale accoglimento è idoneo ad arrecare pregiudizio ai soggetti collocati in graduatoria in posizione antecedente a quella rivestita dalla parte ricorrente;

Considerato, quindi, che i predetti soggetti rivestono la posizione di controinteressati in senso sostanziale;

Preliminarmente riscontrato che il ricorso è stato notificato ad almeno un controinteressato, dovendo pertanto il ricorso ritenersi ammissibile;

Ritenuto che ai fini della procedibilità del ricorso debba disporsi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, c.p.a., l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti collocati in graduatoria in posizione antecedente a quella rivestita dalla parte ricorrente, ritenendo - allo stato - non applicabile il disposto di cui all'art. 49, comma 2, c.p.a. e ciò al fine di garantire l'integrità del contraddittorio anche in

vista di un eventuale giudizio di appello;

Ritenuto di dover, quindi, ordinare alla parte ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli indicati soggetti, autorizzando a tal fine la notifica del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti per pubblici proclami, ricorrendo, nella fattispecie in esame, "una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva" - non tanto di identificare i nominativi dei controinteressati, quanto - di procedere alla notifica per le vie ordinarie, tenuto conto dell'elevato numero degli stessi che renderebbe particolarmente onerosa, anche economicamente, la notifica del ricorso nelle forme ordinarie, che risulterebbe, quindi, essere "sommamente difficile" (Cons. Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948);

Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami può avvenire, secondo quanto si andrà ad illustrare, mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1 – l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2 - il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3 - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti ove proposti;
- 4 - l'indicazione che i controinteressati sono tutti i soggetti collocati in graduatoria in posizione antecedente a quella rivestita dalla parte ricorrente, con allegazione dell'elenco nominativo degli stessi (posto che la notificazione per pubblici proclami è comunque una forma di notificazione che non può essere snaturata a mero mezzo di pubblicità, sicché devono essere specificate le generalità dei destinatari pena l'inesistenza dell'atto e della relativa integrazione del contraddittorio, per come statuito dal Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 10 novembre 2017 n. 4842, essendo la ratio delle disposizioni contenute negli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.

quella di consentire l'effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente anche in presenza di una somma difficoltà di chiamare in giudizio nelle forme ordinarie un elevato numero di persone, tuttavia bilanciata e resa compatibile con il principio costituzionale del contraddittorio);

5- l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico o con altra modalità comunque idonea, di copia del ricorso introduttivo e degli eventuali motivi aggiunti, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati - il testo integrale del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

L'Amministrazione resistente:

1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si specifichi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";

3) dovrà, inoltre, curare che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, gli eventuali motivi aggiunti, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'indicazione, nell'avviso, che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

P.Q.M.

Dispone, a pena di improcedibilità del ricorso, gli incumbenti di cui in motivazione, nei termini e con le modalità ivi indicati.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 24 ottobre 2024.

**Il Presidente**  
**Elena Stanizzi**

**IL SEGRETARIO**